



Ministero della

**DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E
DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI**

Ufficio III – Direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) – Modifica Dispositivo dirigenziale prot. n. 19053 del 4 ottobre 2013 recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Dispositivo dirigenziale prot. n. 17113 del 6 settembre 2013 recante disposizioni per la gestione delle positività per Blue tongue e per la movimentazione dei capi sensibili sul territorio nazionale, ed in particolare le definizioni di “Province soggette a restrizione” e “Territori con infezione in atto”;

VISTO il Dispositivo dirigenziale prot. n. 19053 del 4 ottobre 2013 recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale;

VISTO il Dispositivo dirigenziale prot. n. 20833 del 31 ottobre 2013 recante la modifica dell'Allegato A del Dispositivo dirigenziale prot. n. 19053 del 4 ottobre 2013 inerente l'aggiornamento delle zone di restrizione BTV1 a seguito della notifica di focolai nelle Regioni Lazio e Toscana;

CONSIDERATO che a partire dal 2012 nella Regione Sardegna si è verificata una grave recrudescenza della Blue tongue in seguito alla diffusione del sierotipo BTV1, medesimo ceppo circolante in Nord Africa, con la notifica di numerosi focolai clinici negli ovini e che il sistema di sorveglianza ha consentito di individuare puntualmente le aree interessate dalla nuova ondata epidemica tutt'ora in corso;

RILEVATO che dal mese di settembre 2013 sono stati confermati focolai di Blue tongue con sintomatologia clinica negli ovini da sierotipo BTV1 nella Regione Sicilia, province di Palermo, Trapani e Messina e che anche in questo caso la conferma della diffusione è stata messa in evidenza precocemente dal sistema di sorveglianza nazionale sopra citato;

RILEVATO altresì che dal mese di ottobre 2013 le province di Viterbo e Roma della Regione Lazio e le province di Grosseto e Massa della Regione Toscana sono state interessate da focolai clinici da sierotipo BTV1 in allevamenti ovini e sono state evidenziate sieropositività in allevamenti bovini sentinelle;

PRESO ATTO delle richieste di modifica al predetto dispositivo dirigenziale prot. n. 19053 avanzate dalle Regioni del Centro Sud in restrizione per i sierotipi 2, 4, 8, 9 nella riunione tenutasi a Teramo presso il centro di riferimento per le malattie esotiche (CESME) il 29 ottobre 2013 in ordine alle difficoltà per la movimentazione dei capi sensibili alla Blue tongue tenuto conto dell'indisponibilità di presidi immunizzanti per i citati sierotipi;

PRESO ATTO delle richieste avanzate dalle Associazioni di categoria nel corso della riunione tenutasi a Roma il 31 ottobre 2013 in ordine all'adozione di misure più flessibili per facilitare le

movimentazioni da vita e da macello da zone in restrizione per Blue tongue verso aree libere del territorio;

RITENUTO pertanto di modificare l'Allegato B del predetto dispositivo prot. n. 19053 del 4 ottobre 2013;

ACQUISITO il parere e sulla base della valutazione del rischio del CESME;

DISPONE

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. L'Allegato B del dispositivo dirigenziale prot. n. 19053 del 4 ottobre 2013 è sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente dispositivo può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle determinazioni della Commissione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Gaetana Ferri)



Responsabile del procedimento:

Santucci Ugo - 06.59946734

email: u.santucci@sanita.it

Referenti del procedimento:

Francesca Pacelli

Olivia Bessi



“Movimentazioni”

Divieti

In conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 225/2003 e s.m., **è vietato** lo spostamento di animali delle specie sensibili alla Blue tongue, del loro sperma, ovuli ed embrioni dai territori appartenenti alle Province soggette a restrizione di cui all'Allegato A del dispositivo dirigenziale prot. n. 19053 del 4 ottobre 2013 e s.m. e i. verso aree indenni del paese o del resto del territorio comunitario.

Il divieto di spostamento verso aree indenni del paese di animali delle specie sensibili alla Blue tongue, del loro sperma, ovuli ed embrioni **non si applica** ai territori appartenenti alle Province soggette a restrizione per il solo sierotipo 16, in conformità con quanto determinato con nota DGVA-VIII/1720/P-I 8.d/18 del 19 gennaio 2005 recante “Blue Tongue – provvedimenti e impiego del vaccino sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004-2005”.

Deroghe

In deroga al divieto di cui al paragrafo precedente, le movimentazioni sono consentite alle seguenti condizioni:

1. Movimentazioni di animali destinati alla macellazione

1.1

Gli animali destinati alla macellazione possono essere spostati da una Provincia soggetta a restrizione per Blue tongue verso un qualsiasi stabilimento di macellazione designato posto sul territorio nazionale a condizione **che gli animali non provengano da aziende o territori ricadenti in Province epidemiologicamente sconosciute o in Comuni con infezione in atto.**

Gli animali così movimentati devono essere:

- scortati dal Modello IV, sul quale, alla Sezione E, nel caso di animali vaccinati, devono essere riportate le date dell'avvenuta vaccinazione;
- macellati nelle 24 ore dall'arrivo.

La ASL di partenza deve notificare nelle 24 ore antecedenti lo spostamento alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione che comunicherà l'arrivo degli animali e l'avvenuta macellazione entro 48 ore dalla macellazione alla ASL di origine.

I macelli designati devono rispettare i requisiti di cui all'Allegato IV del Regolamento (CE) 1266/2007 e s. m. e i.. L'elenco degli stabilimenti di macellazione designati è tenuto aggiornato annualmente dalla DGSAF del Ministero della Salute sulla base delle richieste pervenute dai servizi veterinari regionali e pubblicato nel sito del Sistema informativo nazionale della Blue tongue.

1.2

In deroga a quanto previsto al punto 1.1. gli animali destinati alla macellazione, provenienti da aziende o territori ricadenti nei Comuni con infezione in atto possono essere movimentati verso qualsiasi stabilimento di macellazione designato situato sul territorio nazionale purché siano:

- vaccinati nei confronti del(i) sierotipo(i) che ha(hanno) determinato l'inclusione del Comune tra quelli con infezione in atto;

oppure

- esaminati con test PCR favorevole, da effettuarsi nei 7 giorni precedenti la movimentazione. Le spese del test sono a carico del proprietario, salva diversa disposizione da parte degli Assessorati delle Regioni e Province Autonome;

Inoltre, gli animali devono essere:

- scortati dal Modello IV, sul quale, alla Sezione E, nel caso di animali vaccinati, devono essere riportate le date dell'avvenuta vaccinazione;
- macellati nelle 24 ore dall'arrivo;
- inviati in vincolo sanitario direttamente a destino allo stabilimento di macellazione;
- movimentati nelle ore diurne (9-16) e previo trattamento con insetto repellenti del mezzo di trasporto e degli animali.

Gli animali trasportati secondo le disposizioni precedenti (cap. 1.1 e 1.2) non devono mostrare segni clinici di malattia e devono essere trasportati su camion piombati; nel caso di carichi multipli, la piombatura può essere rimossa dal Servizio veterinario competente sugli ulteriori carichi, purché tale operazione venga annotata, inserendo data e orario, e certificata sul Modello IV di scorta degli animali. La partita di animali oggetto del carico deve essere accompagnata da tutti i Modelli IV rilasciati nel corso dei carichi, i quali devono essere esibiti al Servizio veterinario competente sullo stabilimento di macellazione e mantenuti agli atti.

In tutti i casi la ASL di partenza deve notificare nelle 24 ore antecedenti lo spostamento alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione che comunicherà l'arrivo degli animali e l'avvenuta macellazione entro 48 ore dalla macellazione alla ASL di origine.

I macelli designati devono rispettare i requisiti di cui all'Allegato IV del Regolamento (CE) 1266/2007 e s. m. e i.. L'elenco degli stabilimenti di macellazione designati è tenuto aggiornato annualmente dalla DGSAF del Ministero della Salute sulla base delle richieste pervenute dai servizi veterinari regionali e pubblicato nel sito del Sistema informativo nazionale della Blue tongue.

2. Movimentazioni di animali da vita di età superiore ai 90 giorni

2.1

Per quanto riguarda la movimentazione da vita **di animali di età superiore ai 90 giorni** appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue provenienti da aziende situate nei territori di cui all'Allegato A del dispositivo dirigenziale prot. n. 19053 del 4 ottobre 2013 e s.m. e i. e destinati ad aziende situate in aree indenni, è consentita alle seguenti condizioni:

- gli animali devono essere stati tenuti per almeno 60 giorni prima della partenza in un zona stagionalmente libera da Blue tongue o in una stazione di quarantena iscritta nell'elenco ufficiale nazionale delle stazioni di quarantena per bluetongue;

oppure

- gli animali devono essere stati tenuti per almeno 28 giorni prima della partenza in un zona stagionalmente libera da Blue tongue o in una stazione di quarantena iscritta nell'elenco ufficiale nazionale delle stazioni di quarantena per Blue tongue ed essere stati sottoposti con esito negativo ad una prova sierologica effettuata almeno 28 giorni dopo l'ingresso dell'animale nella zona stagionalmente libera o nella stazione di quarantena;

oppure

- gli animali devono essere stati tenuti per almeno 7 giorni prima della partenza in una zona stagionalmente libera da Blue tongue o in una stazione di quarantena iscritta nell'elenco ufficiale nazionale delle stazioni di quarantena per Blue tongue ed essere stati sottoposti con esito negativo ad una prova diretta di identificazione dell'agente virale o del suo genoma effettuata almeno 7 giorni dopo l'ingresso dell'animale nella zona stagionalmente libera o nella stazione di quarantena;

oppure

- gli animali non provengono da aziende o territori ricadenti in Province epidemiologicamente sconosciute o in Comuni con infezione in atto e sono stati correttamente vaccinati nei confronti di tutti i sierotipi per i quali la provincia di partenza è soggetta a restrizione e sono ancora nel periodo d'immunità come indicato dalle specifiche del vaccino. L'avvenuta vaccinazione deve essere riportata sul passaporto previsto per la specie bovina e bufalina, o sul modello IV per le altre specie.

Inoltre, gli animali devono essere:

- scortati dal Modello IV, sul quale, alla Sezione E, nel caso di caso di ovini e caprini, devono essere riportate le date dell'avvenuta vaccinazione;
- gli animali e i mezzi di trasporto devono essere trattati con insetto repellenti.

2.2

In deroga a quanto disposto al precedente punto 2.1, in via transitoria e in considerazione dell'attuale assenza di disponibilità di vaccino per sierotipi virali diversi dal BTV1 e BTV8, nel caso in cui **gli animali provengano da aziende o territori ricadenti in Province soggette a restrizione per tutti gli altri sierotipi diversi dal BTV1 e BTV8** è consentita la movimentazione degli animali sensibili alla Blue tongue verso il restante territorio nazionale a condizione **che gli animali non provengano da aziende o territori ricadenti in Province epidemiologicamente sconosciute o in Comuni con infezione in atto.**

Inoltre, gli animali devono essere:

- scortati dal Modello IV;
- gli animali e i mezzi di trasporto devono essere trattati con insetto repellenti.

Nel caso di animali spostati secondo la presente procedura la ASL di partenza deve notificare nelle 24 ore antecedenti lo spostamento alla ASL competente sull'azienda di destino che comunicherà l'arrivo degli animali alla ASL di origine.

2.3

Inoltre, in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla diffusione del sierotipo 1 del virus, la movimentazione da vita di animali di età superiore ai 90 giorni appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue provenienti **da aziende o territori ricadenti in Comuni con infezione in atto unicamente per BTV1** è consentita alle seguenti condizioni:

- gli animali non devono mostrare segni clinici di malattia e l'azienda di partenza non deve essere un'azienda sede di focolaio;
- gli animali sono stati correttamente vaccinati nei confronti del sierotipo 1 del virus e sono ancora nel periodo di immunità come indicato dalle specifiche del vaccino. L'avvenuta vaccinazione deve essere riportata sul passaporto previsto per la specie bovina e bufalina, o sul modello IV per le altre specie;
- gli animali devono essere trasportati in vincolo sanitario direttamente verso l'allevamento di destino e sono vietati ulteriori spostamenti verso altri allevamenti o transiti presso stalle di sosta nei 60 giorni successivi l'arrivo;
- movimentati nelle ore diurne (9-16) e previo trattamento con insetto repellenti del mezzo di trasporto e degli animali;

- la ASL di partenza deve notificare nelle 24 ore antecedenti lo spostamento alla ASL competente sull'azienda di destino che comunicherà l'arrivo degli animali alla ASL di origine;
- gli animali devono essere trasportati su camion piombati; nel caso di carichi multipli, la piombatura può essere rimossa dal Servizio veterinario competente sugli ulteriori carichi, purché tale operazione venga annotata, inserendo data e orario, e certificata sul Modello IV di scorta degli animali. La partita di animali oggetto del carico deve essere accompagnata da tutti i Modelli IV rilasciati nel corso dei carichi, i quali devono essere esibiti al Servizio veterinario competente sull'azienda di destino e mantenuti agli atti.

3. Movimentazioni di animali da vita di età inferiore ai 90 giorni

3.1

Per quanto riguarda la movimentazione di animali da vita di età inferiore ai 90 giorni appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue e provenienti da aziende situate nei territori di cui all'Allegato A del dispositivo dirigenziale prot. n. 19053 del 4 ottobre 2013 e s.m. e i. e destinati ad aziende situate in aree indenni, in considerazione dell'impossibilità di vaccinare tali animali per l'interferenza con l'immunità passiva conferita dalla madre, tale spostamento è consentito alle seguenti condizioni:

- gli animali non provengono da aziende o territori ricadenti in Province epidemiologicamente sconosciute o in Comuni con infezione in atto;
- gli animali e i mezzi di trasporto devono essere trattati con insetto repellenti;
- gli animali devono essere sottoposti con esito negativo ad un test PCR da effettuarsi non più di 7 giorni prima dello spostamento;
- gli animali devono essere trasportati in vincolo sanitario direttamente verso l'allevamento di destino e sono vietati ulteriori spostamenti o transiti presso stalle di sosta nei 60 giorni successivi l'arrivo;
- gli animali devono essere sottoposti con esito negativo ad un test PCR non più tardi di 7 giorni dall'arrivo nell'allevamento di destino. Tale controllo può non essere necessario se nel raggio di 20 km dall'allevamento di destino è presente un allevamento di animali sentinella regolarmente controllato con esito negativo.

4. Condizioni generali

Le stesse condizioni previste per la movimentazione di animali appartenenti alle specie sensibili alla Blue tongue dalle province soggette a restrizione verso aree indenni, si applicano per lo spostamento verso altre province soggette a restrizione allorquando la restrizione della provincia di partenza riguardi uno o più sierotipi per i quali la provincia di destinazione è da considerarsi indenne.

Tenuto conto che le condizioni meteorologiche stanno favorendo la circolazione degli insetti vettori, **è vietato**, fino a data da destinarsi, il transito di animali movimentati da vita attraverso stalle di sosta situate in Comuni con infezione in atto.

Le stalle di sosta dalle quali partono i carichi che non rispettano le modalità prescritte, oltre ad essere segnalate puntualmente al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS), devono essere oggetto dei conseguenti provvedimenti straordinari fino alla valutazione dell'eventuale sospensione delle attività.

Si ricorda che, in base a quanto riportato dal dispositivo dirigenziale prot. n. 17113 del 6 settembre 2013 recante disposizioni per la gestione delle positività per Blue tongue e per la movimentazione dei capi sensibili sul territorio nazionale, i "territori con infezione in atto" sono definiti come i territori dei Comuni compresi nel raggio di 4 chilometri da una azienda con un caso **sospetto** o

confermato di Blue tongue. È, quindi, palese che la determinazione dei Comuni con infezione in atto deve essere effettuata dal servizio veterinario della ASL contestualmente con la notifica di un “sospetto” di Blue tongue, senza attendere l’eventuale pubblicazione dal parte del CESME a seguito della conferma diagnostica.

Per quanto riguarda il divieto di movimentazione dai territori “epidemiologicamente sconosciuti”, in deroga a tale divieto le regioni possono disporre regole per la movimentazione degli animali da tali territori, a patto che garantiscano che tali animali rimangono all’interno della regione di appartenenza e ogni attività utile per assicurare la vigilanza veterinaria permanente.

Si raccomanda di provvedere all’inserimento e aggiornamento nel Sistema Informativo Nazionale BT (SIN-BT) di tutti i dati relativi alla vaccinazione.